



# COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE N. 204 DEL 20/12/2023

OGGETTO: Conferma delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Anno 2024.

L'anno duemilaventitré, addì venti del mese di dicembre alle ore 15:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

CANNATI Daniel	Sindaco	Presente
BETTOLO Daniele	Assessore	Presente
CAROSSO Matteo	Assessore	Presente
GEDDA Gabriella Maria Rosanina	Assessore	Presente
LA ROSA Luigi	Vice Sindaco	Presente
ZANDARIN Sara	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale dott. D'ACRI Antonio Marco.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, dott. Daniel CANNATI, relaziona.

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale, all’articolo 42, comma 2, lettera f), stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, prevedendo, all’articolo 48, comma 2, che la Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

Visti:

- l’articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito, dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria destinato a sostituire la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
- l’articolo 1, commi da 837 a 847, della predetta Legge n. 160/2019, che ha istituito, sempre dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che tale canone sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 aprile 2023 con la quale si è approvato il testo del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, in cui si prevedeva la reintroduzione del servizio e della disciplina relativa alle pubbliche affissioni (verificate le numerose richieste pervenute dalla collettività per la reintroduzione dello stesso, anche in coerenza alla procedure di gara relative all’affidamento del servizio come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26 ottobre 2022) con decorrenza dal 1° gennaio 2023, fatta salva la decorrenza dell’introduzione del servizio di pubbliche affissioni che è avvenuta con la pubblicazione della deliberazione di approvazione del regolamento.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24 maggio 2023, con la quale sono state riapprovate le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Ritenuto pertanto necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024-2026, confermare le tariffe nella misura risultante dai prospetti allegati A e B alla presente deliberazione.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il “... comma 15-ter

*dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ... la cui natura non tributaria è stata in più occasioni affermata dalla Corte di cassazione e quindi confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. I comuni che hanno escluso l'applicazione della TOSAP e assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).”.*

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Tutto ciò premesso, il Sindaco propone che la Giunta Comunale

### **DELIBERI**

1. di confermare anche per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in narrativa, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le predette tariffe contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2024/2026, in corso di approvazione;
3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco propone, inoltre, che la Giunta Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, trattandosi di atto propedeutico all'applicazione delle tariffe per l'anno 2023.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

All'unanimità

### **DELIBERA**

di approvare la proposta sopra riportata.

Con successiva separata votazione e all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NL/fc

Y:\Tributi\TRIBUTI\BILANCIO 2024\CANONE TARIFFE - GIUNTA\Delibera canone patrimoniale unico e canone mercati - modifica tariffe 2023.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
CANNATI Daniel \*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
D'ACRI Antonio Marco \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.